



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 10/GST del 23 novembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 23 novembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/11/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/11/2021 REAL S.MARTINO V.C. – MONTORO

Il sostituto giudice sportivo territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Real San Martino Valle Caudina, con cui la suddetta Società ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata (Montoro) schierato un calciatore, Sig. Di Costanzo Pasquale, in presunta posizione ai fini del tesseramento; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti di questo C.R. è emerso che il calciatore Di Costanzo Pasquale risulta tesserato con la Società Montoro a far data dal 12.11.2021: conseguentemente, egli è risultato essere in posizione regolare, atteso che la gara oggetto di reclamo è stata disputata il 13.11.2021 P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui n. 56 del 18 novembre 2021 Pagina 543 LND C.R. Campania del rigetta il reclamo così come proposto e, per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/2 in favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari pubblicati nel relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 14/11/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 14/11/2021 S.ANDREA DEL PIZZONE – DURAZZANO 2018

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Durazzano 2018 con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata (S. Andrea del Pizzone) schierato un calciatore, Sig. Letterese Pasquale, in presunta posizione irregolare, tanto ai fini disciplinari, tanto ai fini del tesseramento; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti presso gli Uffici di questo C.R., relativamente ai profili oggetto di censura, è emerso che: a) il calciatore Letterese Pasquale risulta tesserato con la Società S. Andrea del Pizzone a far data dal 21/9/2021: conseguentemente, egli è risultato essere in posizione regolare, atteso che la gara oggetto di reclamo è stata disputata il 14/11/2021; b) il calciatore Letterese Pasquale è stato squalificato per n. 1 giornata effettiva, giusta C.U. di questo C.R. Campania n. 38 del 29/10/2020 pag. 555; tale

squalifica è stata scontata nella successiva gara utile (S. Andrea del sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Durazzano 2018 con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata (S. Andrea del Pizzone) schierato un calciatore, Sig. Letterese Pasquale, in presunta posizione irregolare, tanto ai fini disciplinari, tanto ai fini del tesseramento; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti presso gli Uffici di questo C.R., relativamente ai profili oggetto di censura, è emerso che: a) il calciatore Letterese Pasquale risulta tesserato con la Società S. Andrea del Pizzone a far data dal 21/9/2021: conseguentemente, egli è risultato essere in posizione regolare, atteso che la gara oggetto di reclamo è stata disputata il 14/11/2021; b) il calciatore Letterese Pasquale è stato squalificato per n. 1 giornata effettiva, giusta C.U. di questo C.R. Campania n. 38 del 29/10/2020 pag. 555; tale squalifica è stata scontata nella successiva gara utile (S. Andrea del Pizzone - EDM Carditese Del 26/9/2021), laddove, dall'esame della distinta, il Letterese non risulta avervi preso parte (in quanto non inserito nella predetta distinta); pertanto, avendo scontato la squalifica, il Letterese risulta aver preso parte alla gara in posizione regolare P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art.67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui n. n. 56 del 18 novembre 2021 Pagina 547 LND C.R. Campania, rigetta il reclamo così come proposto e, per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/3 in favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari pubblicati nel relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 13/11/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/11/2021 LUCA FUSCO SOCCER ACADEMY – SPORTING CASTEL S. GIORGIO

Il sostituto giudice sportivo territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Luca Fusco Soccer Academy con cui la suddetta società ha esposto di non aver partecipato alla gara in epigrafe (reclamante: "di avervi rinunciato") per ragioni di sicurezza, poiché, poco prima della disputa della stessa, uno dei propri calciatori sarebbe risultato positivo al COVID-19; a comprova di quanto esposto, la reclamante ha allegato l'esito del test antigenico rapido (positivo al virus); ritualmente evocata, la reclamata non ha svolto deduzioni in proposito; alla luce della documentazione depositata, che in assenza di contestazioni può ritenersi probante dei fatti e degli stati in essa contenuti, è possibile ritenere sussistente nella fattispecie la causa di forza maggiore ex art 55 NOIF che giustifica la mancata partecipazione della Società reclamante alla gara in epigrafe P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui n. 32/Attività Giovanile del 18 novembre 2021 Pagina 281 LND C.R. Campania accoglie il reclamo così come proposto e, per l'effetto, dispone la ripetizione della gara in epigrafe; manda alla Segreteria del settore giovanile e scolastico di questo C.R. per gli adempimenti consequenziali; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Pubblicato in NAPOLI il 23 novembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**